

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Prassi

- 3 | Strutture ricettive turistico-alberghiere – cessione del credito d'imposta per interventi di riqualificazione
- 3 | Imposta sostitutiva del 20% e regime forfettario – chiarimenti ministeriali
- 3 | Fatturazione elettronica – nessuna deroga per gli operatori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016
- 4 | Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri: credito di imposta
- 4 | Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali - proroga comunicazione all'anagrafe tributaria
- 4 | Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti - detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e ecotassa
- 5 | Cambio valute del mese di gennaio 2019
- 5 | Trattamento fiscale degli strumenti ibridi di patrimonializzazione per i soggetti che realizzano reddito d'impresa
- 5 | Obblighi di fatturazione elettronica: chiarimenti
- 6 | Cessione e somministrazione di alimenti e bevande: aliquota Iva
- 6 | Credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico - trasferimento a seguito di conferimento di ramo d'azienda
- 6 | Rilevanza territoriale, ai fini IVA, dei servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia
- 6 | Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo
- 6 | "Sisma bonus" e "Bonus mobili" - Intervento di recupero di complesso immobiliare
- 7 | Sisma bonus – cumulabilità tra contributi e detrazione – documentazione necessaria
- 7 | Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi
- 7 | Tax credit cinema: solidarietà cedente-cessionario per il recupero

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 8 | Sistema dei corrispettivi – Rinnovo della CA per la connessione TLS con il server di produzione

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 8 | Specifiche tecniche
- 8 | Codici tributi

L'Agenzia delle entrate informa

- 9 | Software
- 9 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

10	Fondazione nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regime forfettario - le novità ✓ Crediti tributari e contributivi nella crisi d'impresa
11	Consiglio nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisione degli Enti locali - Principi di vigilanza e controllo:
	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imposta di soggiorno – obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Strutture ricettive turistico-alberghiere – cessione del credito d'imposta per interventi di riqualificazione</p> <p>La revoca del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere non opera in modo automatico in relazione ai trasferimenti di beni agevolati effettuati nell'ambito di un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale, se tali trasferimenti non contrastano con la <i>ratio</i> antielusiva della disposizione finalizzata ad impedire fenomeni di immissione solo temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.</p> <p>Pertanto, deve essere verificato nelle singole fattispecie concrete - in contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, con un esame volto a valutare il contesto dei fatti e delle circostanze del caso nell'ambito dei quali è avvenuto il trasferimento del credito d'imposta - se il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere possa essere validamente ceduto o meno insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all'azienda o ad un ramo d'azienda e l'avente causa continui l'attività.</p>	<p><i>Interrogazione 5-01519</i> <i>Risposta del 20/2/19</i></p>
<p>Imposta sostitutiva del 20% e regime forfettario – chiarimenti ministeriali</p> <p>Ai fini IVA, il regime forfettario declinato dalla legge di bilancio per il 2019 prevede l'esenzione dall'imposta per i soggetti passivi con volume di ricavi non superiore a 65.000 euro. Tale regime risulta in linea UE, essendo stato autorizzato dal Consiglio UE con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE, fino al 31/12/19.</p> <p>Con la legge di bilancio per il 2019 tale esenzione Iva è stata prevista, a partire dal 2020, anche per gli imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con ricavi fino a 100.000 euro. L'applicabilità di tale ultima esenzione è subordinata al rilascio di un'ulteriore analogia richiesta di misura di deroga agli organi comunitari.</p> <p>Ai fini delle imposte sui redditi, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20%. Per i contribuenti che aderiranno a tale modalità di tassazione, il reddito è determinato con le modalità ordinarie (semplificato o ordinario) e non con le modalità previste per il regime forfettario.</p> <p>I contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario ovvero dell'imposta sostitutiva del 20% in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente, a nulla rilevando, a tal fine i costi sostenuti né il reddito conseguito.</p> <p>È stato, infine, ribadito che l'ambito soggettivo sia del regime forfettario che della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20% è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, con esclusione dei soggetti che esercitano tali attività in forma associata.</p>	<p><i>Interrogazione 5-01486</i> <i>Risposta del 20/2/19</i></p>
<p>Fatturazione elettronica – nessuna deroga per gli operatori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016</p> <p>Non sono previsti specifici esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori, titolari di partita IVA, che risiedano nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016, posto che gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica sono stabiliti per determinate categorie di contribuenti, individuati in base al volume di ricavi o alla tipologia di attività esercitata.</p> <p>Per le difficoltà derivanti dalla assenza di infrastrutture informatiche è previsto, in linea</p>	<p><i>Interrogazione 5-01483</i> <i>Risposta del 20/2/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>generale, un maggior termine per la emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, la quale dall'1/7/19 potrà essere emessa entro 10 giorni dalla effettuazione della operazione.</p> <p>Per agevolare l'avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato in base al quale le sanzioni per ritardo nella emissione della fattura non si applicano se il documento è emesso in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva e si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva.</p> <p>Tali disposizioni si applicano per il primo semestre del 2019 e, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'Iva con cadenza mensile, fino al 30/9/19.</p>	
<p>Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri: credito di imposta</p> <p>Definite le modalità di fruizione del bonus spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all'amministrazione finanziaria dei dati riguardanti i corrispettivi giornalieri incassati.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 49842 del 28/02/19</i></p>
<p>Ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il bonus può essere speso soltanto in compensazione tramite F24; • il credito è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento; • il pagamento del corrispettivo deve essere avvenuto mediante uno degli strumenti di pagamento tracciabili indicati nel provvedimento del 4/4/18 (assembi bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera); • al bonus non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, co. 53, della legge 244/2007 (limite annuale di 250mila euro), e dall'art. 34 della legge 388/2000, come aumentato dall'art. 9, co. 2, del DI 35/2013 (700mila euro); • il contributo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni successivi, fino a esaurimento dell'importo riconosciuto; • i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. 	
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali - proroga comunicazione all'anagrafe tributaria</p> <p>Prorogato dal 28/2 all'8/3 il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile ristrutturato.</p> <p>Si tratta di informazioni utili all'elaborazione della dichiarazione precompilata 2019 e, in particolare, all'inserimento delle detrazioni fiscali spettanti per tali oneri.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 48597 del 27/2/19</i></p>
<p>Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti - detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e ecotassa</p> <p>Fornite le prime indicazioni sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d'imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta "Ecotassa" sui veicoli inquinanti (legge di Bilancio 2019).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32 del 28/2/19</i></p>
<p>Contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo a basse emissioni - il contributo da 1.500 euro a € 6.000 per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dall'1/3/19 al 31/12/21, di un veicolo</p>	

Ordinary Assist

per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO2 inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). L'importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all'acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l'impresa costruttrice o importatrice dell'auto rimborsa l'importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Il costruttore del veicolo è il soggetto che detiene l'omologazione dell'auto e che ne rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.

Detrazione sulle spese delle colonnine per i veicoli elettrici – prevista anche una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La detrazione dell'imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Rottamazione per l'acquisto di motoveicoli non inquinanti – chi nel corso del 2019 compra in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegna per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi accede a un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

Ecotassa per l'acquisto dei veicoli più inquinanti – l'imposta sull'acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km (Ecotassa) è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilita dall'1/3/19 e fino al 31/12/21. L'imposta:

- è dovuta entro la data di immatricolazione del mezzo;
- è parametrata in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2;
- va versata tramite F24 da parte dell'acquirente del veicolo o da chi richiede l'immatricolazione.

Cambio valute del mese di gennaio 2019

Accertate per il mese di gennaio 2019, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.

*Agenzia delle entrate,
provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 48576 del 27/2/19*

Strumenti ibridi di patrimonializzazione per i soggetti che realizzano reddito d'impresa - Trattamento fiscale

Gli strumenti finanziari denominati "Additional Tier 1 (At1)" sono considerati obbligazioni da un punto di vista fiscale, pur essendo contabilizzati in bilancio come strumenti di capitale. Gli oneri generati da tali titoli sono da considerare interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa del soggetto emittente.

Si ricorda, al riguardo, che, secondo le regole ordinarie, la definizione fiscale di obbligazione e di azione non coincide con quella rinvenibile in ambito contabile nei principi Ias/Ifrs; pertanto, gli interessi passivi sono deducibili se il titolo è considerato un'obbligazione da un punto di vista fiscale, allorché considerato in bilancio come uno strumento di capitale.

Agenzia delle entrate, risposta n. 30 del 26/2/19

Obblighi di fatturazione elettronica: chiarimenti

Forniti alcuni chiarimenti in tema di fatturazione elettronica; ossia:

- per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dall'1/1/19, di emettere le fatture elettroniche via Sdi oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai

Agenzia delle entrate, risposta n. 67 del 26/2/19

Ordinary Assist

<p>sensi del co. 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo n. 127/2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato; • il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito; • con la locuzione "copia cartacea della fattura" si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica; • per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all'originale informatico sulla base dell'art. 23, del decreto legislativo 7/3/05, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); • i destinatari dell'obbligo di presentazione dell'esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 	
<p>Cessione e somministrazione di alimenti e bevande - aliquota Iva Mentre la "somministrazione di alimenti e bevande" è assoggettata all'aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, la "cessione" dovrà scontare l'aliquota Iva applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 9 del 22/2/19</i></p>
<p>Credito d'imposta per le imprese di esercizio cinematografico - trasferimento a seguito di conferimento di ramo d'azienda Il tax credit generato dagli interventi di digitalizzazione degli impianti cinematografici può essere trasferito mediante il conferimento di ramo d'azienda e la successiva cessione della partecipazione a un'altra società operante nel medesimo settore.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 66 del 21/2/19</i></p>
<p>Rilevanza territoriale, ai fini IVA, dei servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia Le prestazioni di servizi di gestione e amministrazione ordinaria e corrente degli immobili in portafoglio, rese da una Società in favore di un Fondo gestito da una società di gestione (SGR), stabilita in altro Stato membro, in quanto relative a beni immobili situati nel territorio dello Stato (italiano), devono intendersi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-quater, primo co., lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, e dovranno pertanto essere assoggettate ad IVA in Italia.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 65 del 20/2/19</i></p>
<p>Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo L'assegno di superinvalidità, l'indennità di accompagnamento e l'indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, quali assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, sono esenti da IRPEF ai sensi dell'art. 34, co. 1, del D.P.R. n.601/1973.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 63 del 19/2/19</i></p>
<p>"Sisma bonus" e "Bonus mobili" - Intervento di recupero di complesso immobiliare Forniti chiarimenti in merito all'applicabilità del "sisma bonus", alle modalità di ripartizione delle spese condominiali, alla spettanza del "bonus verde" e del "bonus mobili".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 62 del 19/2/19</i></p>
<p>Sul sisma bonus è stato precisato che la condizione di usufruttuario per l'intero complesso rurale comporta che l'interpellante assume la qualità di unico proprietario, per cui le parti comuni dell'edificio vanno riferite in senso oggettivo alle parti comuni a più unità immobiliari. Di conseguenza, il contribuente ha diritto alla detrazione delle spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni con un autonomo limite di spesa. Ai fini della fruizione delle detrazioni per le parti comuni, le spese a esse attribuite dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, e come tali fatturate e sostenute, sono da ripartire sulla base dei millesimi delle singole</p>	

Ordinary Assist

unità immobiliari iniziali. La detrazione è ammessa anche se l'intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

Per il bonus mobili deve farsi riferimento alle unità immobiliari accatastate prima dell'inizio degli interventi, il cui procedimento autorizzatorio sia comunque stato avviato da gennaio 2017.

In presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, si può detrarre, nella misura del 36%, le spese sostenute per i lavori di sistemazione a verde, nel limite di 5mila euro per il numero delle unità immobiliari a uso abitativo che risultano accatastate nel complesso rurale nel 2018.

Sisma bonus – cumulabilità tra contributi e detrazione – documentazione necessaria

Forniti chiarimenti in risposta a un quesito concernenti:

- la cumulabilità tra i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici e la detrazione (art. 16, co. 1-bis e seguenti del D.L. n. 63/2013 e 1, co. 3, legge n. 232/2016) per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
- la possibilità di fruire del sisma bonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell'immobile sono stati abilitati attraverso un "permesso a costruire" a cui non è stata allegata l'asseverazione prevista dalla norma agevolativa.

L'Agenzia ha affermato la cumulabilità delle detrazioni con i contributi ricevuti per l'applicazione di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. Per le Entrate, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; la suddetta finalità non viene meno neppure quando il contributo è stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la riparazione dell'edificio danneggiato dal sisma del 2009.

L'Agenzia delle entrate ha, altresì, chiarito che se non c'è l'asseverazione da cui si evince che il progetto prevede interventi per la riduzione de rischio sismico non è possibile accedere ai benefici.

Agenzia delle entrate, risposte n. 61 e 64 19/02/19

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi

Per accedere alla definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24/10/18 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

I contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24/10/18, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP, con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24/10/18, con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia in secondo grado. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19/12/18 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 39209 del 18/02/19

Tax credit cinema: solidarietà cedente-cessionario per il recupero

Alla luce delle disposizioni del codice civile e di quelle proprie dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, il cessionario di tali crediti risponde in solido con il cedente, fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite, laddove gli stessi risultano non spettanti perché revocati o decaduti.

Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 9 del 18/2/19

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Sistema dei corrispettivi – Rinnovo della CA per la connessione TLS con il server di produzione Entro il 15/05/2019 tutti i dispositivi che colloquiano con il sistema dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (registratori telematici, server RT o dispositivi mobili certificati per i distributori automatici) e tutti i sistemi proprietari che utilizzano le interfacce applicative gestionali dovranno essere aggiornati con la nuova CA (Certification Authority) utilizzata dal sistema per garantire la sicurezza della connessione TLS con il server di produzione.		<i>Agenzia delle entrate, avviso del 18/2/19</i>
<p>La CA rinnovata per la connessione sicura è la “CA Entrate”, quindi per garantire la continuità del servizio al momento della sostituzione del certificato server è necessario configurare il file “CAAgenziadelleEntrate.cer” insieme al vecchio file “CAEntrate.cer”, aggiungendolo nel truststore del sistema (e.g. application server, webserver, ecc.) che effettua la chiamata all’interfaccia applicativa (api rest) di interesse.</p> <p>Questa operazione deve essere eseguita sia sui sistemi che si interfacciano con i servizi dispositivi dell’Allegato Api REST Dispositivi, sia sui sistemi proprietari che si interfacciano con i servizi gestionali dell’Allegato Api REST Gestionali.</p>		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
SPECIFICHE TECNICHE		
Modello IVA 74-bis	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 46906 del 26/02/19</i>
CODICI TRIBUTO		
Codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 1, commi da 1042 a 1045, della legge 30/12/18, n. 145 (c.d. ECOTASSA)	Codice tributo “3500”	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 31 del 26/2/19</i>
Codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie	Vari codici	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 29 del 21/2/19</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p>Software</p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di controllo Certificazione unica 2019 (versione 1.0.1); • software di compilazione Certificazione unica 2019 (versione 1.0.1). <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di compilazione comunicazione spese per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali: (versione 1.0.1) • software di compilazione Fattura elettronica (versione 2.0.2); • software di compilazione dichiarazione Iva 74 bis 2019 (versione 2.0.0); • software di controllo dichiarazione Iva 74 bis 2019 (versione 2.0.0); • software Docfa - Catasto Fabbricati. 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/2 al 28/2</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modelli e istruzioni in versione slovena Certificazione unica 2019; • modelli e istruzioni in versione tedesca Certificazione unica 2019; • guida Sisma bonus. <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • archivio Comuni e Stati esteri; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • archivi software per la compilazione delle volture catastali; • elenco Caf imprese; • specifiche tecniche (versione 1.4) e ulteriori documenti relativi ai canali di comunicazione FTP e SDICoop per Fatture e corrispettivi; • archivi Catasto Terreni – Software Docte2; • archivi codici utilizzati dagli agenti della riscossione e tabella Enti Creditori/Beneficiari e tabella Codici Entrata. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA

<p>Regime forfettario - le novità: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Publicato un documento in cui i commercialisti illustrano le novità apportate dalla legge di Bilancio 2019 al regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, nonché i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sulle modifiche intervenute.</p> <p>Le modifiche introdotte dal 2019 riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innalzamento generalizzato a 65.000 euro del limite massimo di ricavi/compensi per l'accesso al regime. Eliminazione degli ulteriori requisiti di accesso relativi all'ammontare dei beni strumentali e al sostenimento di spese per personale dipendente o assimilato; • modifica delle cause ostative all'accesso al regime, relative al possesso di quote di società a responsabilità limitata e ai rapporti di lavoro intrattenuti con l'attuale datore di lavoro o con quello dei due precedenti periodi d'imposta. <p>In particolare, con riferimento a quest’ultima causa ostativa, concernente la necessità che l’attività esercitata nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro non sia prevalente, secondo i commercialisti la preclusione opererebbe nei soli confronti di dipendenti (o ex dipendenti), e non dovrebbe trovare applicazione per i rapporti diversi come quelli di collaborazione o di lavoro occasionale.</p> <p>I commercialisti hanno espresso, inoltre, perplessità circa un recente chiarimento dell’Agenzia sui diritti di autore i quali rientrerebbero nel calcolo per la verifica del superamento della soglia di 65.000 euro per l’accesso al regime. Tale conclusione non è condivisa in quanto i diritti d’autore sono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo derivanti da attività diverse da quelle di impresa o di lavoro autonomo in senso proprio, alle quali fa, invece, esclusivo riferimento la legge n. 190/2014 che, all’art. 1, co. 54, si riferisce ai soli “compensi” e non anche ai redditi derivanti da attività assimilate.</p>	<p><u>FNC, documento del 26/2/19</u></p>
<p>Crediti tributari e contributivi nella crisi d’impresa: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Con la legge di bilancio 2017 è stato riscritto l’art. 182 bis della legge fallimentare prevedendosi che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori con la proposta di concordato preventivo o con gli accordi di ristrutturazione, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile - in ragione della collocazione preferenziale - sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti.</p> <p>La disciplina presenta problematiche interpretative che vengono affrontate nel documento, quali il trattamento dei crediti privilegiati degradati a chirografo, delle liti fiscali pendenti, della valutazione che il tribunale deve effettuare circa la convenienza dell’accordo sul trattamento dei crediti fiscali e previdenziali nelle trattative che precedono un accordo di ristrutturazione.</p>	<p><u>FNC, documento del 20/2/19</u></p>
<p>Revisione degli Enti locali - principi di vigilanza e controllo: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Publicato un documento dei commercialisti in cui sono illustrati i principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali che rappresentano delle linee guida e un supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo. I principi si</p>	<p><u>CNDCEC, 2 documenti del febbraio 2019</u></p>

Ordinary Assist

<p>focalizzano sulle funzioni di vigilanza e collaborazione dell'organo con l'Ente, sulle attività di verifica e, in particolare, sulle procedure di revisione e sulle tecniche di campionamento.</p>	
<p>Imposta di soggiorno – obblighi dei gestori delle strutture ricettive: Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta È stato pubblicato un parere in merito all'imposta di soggiorno, alla luce della sentenza della Corte dei Conti n. 22/2016 che qualifica i gestori delle strutture ricettive quali agenti contabili. Sono state fornite, inoltre, delucidazioni sugli obblighi che conseguono a tale qualificazione. Infine, è stata ricordata la posizione della giurisprudenza che non considera i gestori quali sostituti d'imposta in relazione all'imposta di soggiorno.</p>	<p><u>Celva, parere del 22/2/19</u></p>
<p>Agenti contabili - i titolari delle strutture ricettive incaricati, sulla base dei regolamenti comunali, della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture, assumono la funzione di agenti contabili e, conseguentemente, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. È la regolamentazione locale che individua in concreto il soggetto tenuto alla resa del conto che deve essere trasmesso all'ente locale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.</p> <p>Sostituto d'imposta – è stata ricordata la giurisprudenza del TAR secondo cui il gestore dell'albergo (o di altre strutture ricettive) non è da considerare né sostituto di imposta né soggetto passivo. Di conseguenza, per l'eventuale mancato pagamento dell'imposta dovrà essere sanzionato solo il cliente, cioè il vero soggetto passivo dell'imposta.</p> <p>È, pertanto, illegittima la previsione del regolamento comunale che prevede per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva una sanzione avente natura tributaria (art. 13, D.lgs. n. 471/1997, e artt. 9 e 17, D.lgs. n. 472/1997), potendo il Comune comminare ed irrogare per tali violazioni soltanto le sanzioni di cui all'art. 7-bis, d.lgs. n. 267/2000, considerato che nessun procedimento tributario nel rapporto tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune viene in rilievo. Il gestore delle strutture ricettive non assume in proprio l'obbligazione tributaria, in quanto l'imposta di soggiorno deve essere versata al Comune nel solo caso in cui le somme gli siano effettivamente corrisposte da parte dell'ospite alloggiato. Gli importi dovuti ma non corrisposti da questi soggetti potranno essere recuperati coattivamente dal comune esclusivamente nei loro confronti, sulla base delle dichiarazioni dei gestori delle strutture ricettive.</p> <p>Altri quesiti a cui è fornita risposta - è stato fornito un parere, infine, su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando e con che modalità il Comune nomina i gestori delle strutture ricettive quali agenti contabili; • se il modello 21 debba essere consegnato e compilato da parte delle strutture ricettive perentoriamente entro il 30/1 o se sia sufficiente che il Comune lo riceva entro l'approvazione del rendiconto; • se, qualora i gestori delle strutture ricettive non ottemperino alla consegna entro il 30/1 o eventualmente in tempo utile per l'approvazione del rendiconto, il Comune debba accertare la violazione ed irrogare una sanzione e, in caso affermativo, con che modalità; • cosa deve fare il Comune nel caso in cui il totale incassato dichiarato dai gestori nel mod 21 non corrisponda al totale dichiarato nelle denunce periodiche presentate al Comune. 	